TRIBUNALE DI NAPOLI

XIII sezione civile

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

N.R.G. 17179-1\2026

Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano ha emesso il seguente

DECRETO

Il giudice,

letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

rilevato che il Ministero resistente non ha depositato note di replica nonostante la notifica del ricorso in data 29/07/2026;

esaminati gli atti;

osserva

il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, adottata ai sensi dell'art. 28-ter del d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 39, par. 4, del Regolamento (UE) 2024/1348;

il ricorrente deduce l'illegittima applicazione della procedura accelerata, lamentando, in particolare, la mancata tempestiva comunicazione della determina del Presidente della Commissione territoriale prevista dall'art. 28 del d.lgs. n. 25/2008, nonché l'illegittimità della declaratoria di manifesta infondatezza e la sussistenza di un grave pregiudizio derivante dall'immediata esecutività del provvedimento impugnato;

tuttavia, prima dell'esame delle censure formulate dalla parte ricorrente, deve essere rilevata d'ufficio la questione concernente l'individuazione del regime intertemporale applicabile alla domanda di protezione internazionale, trattandosi di

questione di diritto desumibile dagli atti e logicamente pregiudiziale rispetto alle ulteriori doglianze concernenti la legittimità della procedura amministrativa;

la questione deve essere risolta alla luce del diritto dell'Unione europea e, in particolare, dell'interpretazione coordinata degli artt. 3, par. 1, n. 12, 28 e 79 del Regolamento (UE) 2024/1348;

l'art. 3, par. 1, n. 12, definisce infatti la "domanda di protezione internazionale" come la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale rivolta ad uno Stato membro da parte di un cittadino di un Paese terzo o di un apolide;

la disposizione attribuisce autonoma rilevanza giuridica alla manifestazione di volontà, individuando in tale momento la nascita della domanda, mentre la successiva formalizzazione costituisce una distinta fase procedimentale destinata a consentirne la registrazione e la trattazione;

tale conclusione trova conferma nell'impianto complessivo del Regolamento, che continua a distinguere concettualmente la domanda dalla successiva attività amministrativa disciplinata dall'art. 28;

l'art. 79 del Regolamento stabilisce che il nuovo regime trova applicazione alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026, mentre quelle formalizzate anteriormente restano disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE;

la disposizione, tuttavia, non disciplina espressamente l'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui la volontà di chiedere protezione sia stata manifestata anteriormente al 12 giugno 2026 e la formalizzazione sia intervenuta soltanto successivamente;

tale silenzio normativo non può essere interpretato nel senso di attribuire rilevanza esclusiva al momento della formalizzazione, poiché una simile lettura consentirebbe all'Amministrazione, attraverso il mero differimento dell'attività di formalizzazione, di incidere unilateralmente sull'individuazione del regime normativo applicabile, con compromissione dei principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento, parità di trattamento ed effettività della tutela giurisdizionale;

ne consegue che il riferimento contenuto nell'art. 79 alla formalizzazione deve essere interpretato in modo conforme alla definizione generale di domanda contenuta nell'art. 3, par. 1, n. 12, nel senso che la disciplina transitoria non può trovare

applicazione rispetto a domande già sorte mediante la manifestazione della volontà anteriormente al 12 giugno 2026, ancorché la formalizzazione sia intervenuta successivamente;

diversamente opinando, la portata della definizione contenuta nell'art. 3, destinata ad operare per l'intero Regolamento, verrebbe sostanzialmente neutralizzata proprio con riguardo alla disciplina transitoria, senza che il legislatore europeo abbia espresso una volontà derogatoria in termini inequivoci;

nel caso di specie risulta documentalmente che il ricorrente aveva manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale in data 15 dicembre 2025, come emerge dalla PEC prodotta in giudizio, mentre la formalizzazione della domanda è intervenuta soltanto il 25 giugno 2026;

deve pertanto ritenersi che la domanda sia rimasta soggetta alla disciplina previgente, con conseguente applicazione del regime processuale anteriormente vigente, ivi compresa la disciplina degli effetti della proposizione del ricorso giurisdizionale;

tale ricostruzione trova ulteriore conferma nell'art. 17 del d.l. 12 giugno 2026, n. 100, il quale mantiene ferma l'applicazione della disciplina previgente alle domande anteriormente presentate, confermando la rilevanza del momento genetico della domanda quale criterio di individuazione del regime applicabile;

l'accertata applicazione del nuovo quadro normativo ad una domanda rimasta soggetta alla disciplina previgente comporta l'illegittima applicazione della procedura accelerata e determina il ritorno del procedimento nell'alveo della disciplina ordinaria, con conseguente produzione automatica, per effetto della legge, dell'effetto sospensivo derivante dalla proposizione del ricorso;

restano conseguentemente assorbite tutte le ulteriori questioni prospettate dal ricorrente concernenti la dedotta mancata comunicazione della determina del Presidente della Commissione territoriale, la legittimità della procedura accelerata, la declaratoria di manifesta infondatezza e gli ulteriori profili di illegittimità del provvedimento amministrativo, trattandosi di questioni che presuppongono comunque l'applicabilità del nuovo regime procedimentale, da escludersi per le ragioni sopra esposte

PQM

dichiara sospesa ex lege l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Si comunichi il presente provvedimento al ricorrente, alla controparte ed al P.M.

Napoli, 04/08/2026.

Il giudice

Dott. Mario Suriano